



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 22 – 12 OTTOBRE 2022**

Riunione del giorno 05 ottobre 2022

**04.22.23** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. ASD POLISPORTIVA ASINALONGA** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Ugo Batignani** n.q. di Presidente p.t. della ASD POLISPORTIVA ASINALONGA

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato– Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine – Componente Estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

*- ASD Polisportiva Asinalonga, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver omesso di vigilare in merito alla pubblicazione a mezzo Instagram di post contenente frasi lesive e denigratorie della dignità e dell'immagine della Polisportiva Savinese nonché del tesserato Tommaso Bossolini;*

*- Batignani Ugo, nella qualità di Pres. p.t. della ASD Polisportiva Asinalonga, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75, c. 2, Regolamento Giurisdizionale FIPAV a titolo di responsabilità indiretta per l'infrazione imputabile alla società di cui è legale rappresentante.*

**OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dall' esposto inviato dal tesserato Alessandro Veltroni il quale lamentava il comportamento antisportivo, denigratorio, offensivo e



lesivo della dignità di altro associato (Polisportiva Savinese) e di altro tesserato (sig. Tommaso Bossolini) posto in essere dalla Polisportiva Asinalonga tramite pubblicazione di post offensivo su social network Instagram.

A seguito dell'attività di indagine svolta, acquisita la memoria trasmessa dal sodalizio in data 7/7/2022, l'Ufficio della Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 5/10/2022.

In tale sede, compariva il sostituto Procuratore Federale, avv. Marco Rossini, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del sodalizio e del tesserato concludendo per la comminazione di euro 300,00 di multa per la Polisportiva Asinalonga e tre mesi di sospensione da ogni attività federale per il Presidente Batignani, nonché il rappresentante del sodalizio il quale, pur non negando nella sostanza gli addebiti ascritti, ne forniva una diversa interpretazione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono provate e la condotta contestata agli incolpati è stata assunta in violazione delle norme federali legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Con la propria memoria difensiva, il sodalizio Asinalonga ha tentato di scriminare il proprio contegno antiregolamentare negando la riferibilità del profilo Instagram alla compagine sociale (*“non ha niente che vedere con la pagina ufficiale, che resta solamente quella di Facebook Asinalonga Volley”*) riconducendo, in ogni caso, l'episodio nell'alveo di un goliardico “sfottò” tra tifoserie.

Anche in sede di udienza, l'esponente del sodalizio ha rappresentato come è consuetudine, a proprio dire, soprattutto nella regione Toscana, ingaggiare delle colorite prese in giro nei confronti della squadra avversaria.

La tesi difensiva prospettata non è condivisibile e non può essere accolta.

In primo luogo, è opportuno rilevare come in udienza - come peraltro già riferito con il libello difensivo trasmesso alla Procura - è stato candidamente ammesso come *“il creatore del profilo di Instagram è un giocatore del gruppo”* che ha utilizzato il logo e la ragione sociale della Polisportiva Asinalonga.



Tale consapevolezza consente di ritenere sussistente l'infrazione disciplinare contestata per non aver la Società vigilato in ordine alla pubblicazione sul profilo Instagram di frasi lesive non avendo attuato neanche un minimo controllo in ordine all'utilizzo da parte di terzi del social network recante la denominazione sociale della Polisportiva.

Agli atti, infatti, non risulta né un'attività di controllo *ex ante* né un successivo "ravvedimento operoso" volto all'inibizione di tale improprio utilizzo.

Nel merito, poi, non vi sono dubbi in ordine all'antigiuridicità del post in questione nel quale è raffigurata l'immagine di uno striscione sorretto da un tifoso recante la frase "*La Serie C METTILA NEL [...]*" ed a seguire l'espressione "*Complimenti anche a @tommasobossolini per aver vinto la coppa di materasso più comodo della Serie D*";

Per tali motivi, la condotta contestata deve imputarsi alla Polisportiva Asinalonga e deve essere sanzionata come da dispositivo.

All'accertamento della responsabilità disciplinare del sodalizio, segue, secondo il dettato regolamentare, quella a titolo di responsabilità indiretta, del Presidente legale rappresentante dello stesso.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di sanzionare la ASD Polisportiva Asinalonga, in persona del Pres. p.t., con la multa di euro 200,00 ed il tesserato Ugo Batignani n.q. di Presidente p.t. della ASD Polisportiva Asinalonga con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 11 ottobre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 ottobre 2022